

BANCA D'ITALIA

**Bollettino di Vigilanza**



**Numero 4 - Aprile 2002**



# INDICE

## PARTE PRIMA

### PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

#### I – BANCA D'ITALIA

1. Disciplina dei ristorni delle BCC .....	3
2. <i>Interest rate swap</i> .....	4

## PARTE SECONDA

### PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

#### I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni .....	11
2. Cancellazioni .....	11
3. Altre variazioni .....	11

#### II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni .....	12
2. Cancellazioni .....	12
3. Variazioni nella composizione .....	12
4. Altre variazioni .....	13

### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni .....	14
2. Cancellazioni .....	14
3. Altre variazioni .....	14

### IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Iscrizioni .....	15
2. Cancellazioni .....	15
3. Altre variazioni .....	15

### V – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1. Banca Agricola Popolare di Ragusa .....	16
2. Banca Cassa di Risparmio di Tortona .....	17

### VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

#### – Banche

1. Amministrazione straordinaria .....	18
2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria .....	18

### VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### 1. Sanzioni

– Banca Leonardo .....	19
------------------------	----

#### 2. Opposizioni alla Corte d'Appello

– Banca di Credito Cooperativo del Metapontino .....	21
– Banca di Credito Cooperativo del Metapontino .....	22
– Banca di Credito Cooperativo del Partenio .....	23
– Banca di Credito Cooperativo del Savuto .....	23
– Banca di Credito Cooperativo del Savuto .....	25
– Banca di Credito Cooperativo di Pachino .....	26
– Banca di Credito Cooperativo di Ruoti .....	27
– Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio La Molara .....	28

– Banca di Credito Cooperativo Forum di Bracigliano .....	29
– Banca di Credito Cooperativo Forum di Bracigliano .....	30
– Banca di Credito Cooperativo Forum di Bracigliano .....	31
– Banca Leuzzi & Megha .....	31
– Banca Mediterranea .....	33
– Banca Popolare Dauna .....	35
– Banca Popolare del Ticino .....	36
– Banca Popolare del Ticino .....	37
– Banca Popolare del Ticino .....	38
– Banco di Napoli .....	39
– Banco di Napoli .....	40
– Banco di Napoli .....	41
– Banco di Napoli .....	42
– Banco di Napoli .....	43
– Cassa di Risparmio di Orvieto .....	44
– Cassa Rurale ed Artigiana di Castelvetrano .....	45
– Cassa Rurale ed Artigiana di Venticano – Banca di Credito Cooperativo .....	46
– Factor Industriale S.p.a. ....	47
– Factor Industriale S.p.a. ....	48
– Istituto Italiano di Credito Fondiario .....	49
– CO.FI.MO. SIM S.p.a. ....	52
– MOSCOVA 2000 S.p.a. (già REDI & PARTNERS SIM S.p.a., già COFEP ITALIA SIM S.p.a.) ....	53
– MOSCOVA 2000 S.p.a. (già REDI & PARTNERS SIM S.p.a., già COFEP ITALIA SIM S.p.a.) ....	55



PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE  
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**



## 1. Disciplina dei ristorni delle BCC

La legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha modificato il D.P.R. n. 601/1973 (art. 12), ammettendo "in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati" (c.d. "ristorni"), stabilendo altresì che "le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali". La norma, applicabile dall'esercizio 2001, riguarda le società cooperative e i loro consorzi in possesso dei c.d. "requisiti di mutualità" di cui all'art. 26 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e all'art. 14 dello stesso D.P.R. n. 601/1973.

Nell'ambito bancario la citata disciplina fiscale dei ristorni assume rilievo per le banche di credito cooperativo, in quanto dotate dei requisiti di mutualità previsti dalla richiamata normativa.

Al riguardo, si ritiene che la materia richieda una specifica regolamentazione, in quanto le diverse modalità e criteri adottabili dalle aziende assumono rilievo ai fini della sana e prudente gestione della banca e pongono esigenze di trasparenza nei confronti della base sociale.

In particolare, per quanto attiene ai profili di vigilanza, tenuto conto della natura innovativa della materia e avuto presente che i ristorni potrebbero influenzare le capacità di autofinanziamento delle banche interessate, si significa che i ristorni da riconoscere ai soci devono essere definiti nell'ambito del bilancio in modo che:

- a) il relativo ammontare non ecceda il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge (art. 37 del testo unico bancario);
- b) la liquidazione del ristorno avvenga almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai soci.

Si richiama, inoltre, l'esigenza che le b.c.c. adottino un'apposita disciplina in materia, da approvare in sede assembleare, che preveda in particolare il coinvolgimento dell'assemblea stessa nella definizione dei parametri di calcolo e dell'ammontare dei ristorni.

In linea con quanto precede, la Federazione Nazionale delle banche di credito cooperativo (Federcasse) ha manifestato l'intenzione di sottoporre alle proprie associate:

- una modifica dello "statuto tipo", per inserire i ristorni tra le modalità di distribuzione degli utili netti;
- uno schema di regolamento assembleare, volto essenzialmente a disciplinare la ripartizione delle competenze in materia tra consiglio di amministrazione e assemblea dei soci.

## 2. *Interest rate swap*

Alcune banche hanno chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nelle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) e in bilancio di talune tipologie di *interest rate swap* (*amortizing, accreting, etc.*) che prevedono, fra l'altro, un capitale nozionale variabile nel tempo.

Si rammenta preliminarmente che il rischio di controparte relativo ai contratti derivati va calcolato con il metodo del "valore corrente" e che quest'ultimo richiede la determinazione dell'"esposizione creditizia futura". A questo fine la vigente normativa di vigilanza stabilisce che "nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento" (cfr. "Istruzioni di Vigilanza per le banche", Titolo IV, capitolo 2, allegato B, nonché il fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", Sezione 3 "Coefficiente di solvibilità individuale", paragrafo 3.4 "Attività di rischio fuori bilancio: contratti derivati").

Ciò premesso, si precisa che nel caso di *IRS* con capitale nozionale variabile – in una logica di scomposizione di operazioni complesse nelle loro componenti di base – la metodologia sopra rammentata può ritenersi superata e l'"esposizione creditizia futura" va calcolata con riferimento a ciascuno dei singoli *IRS* che compongono il contratto originario.

Seguendo tale impostazione, nell'acclusa nota tecnica sono analizzati i profili segnalatici e di bilancio relativi ad alcune tipologie di *interest rate swap*.

1. *IRS CON PARTENZA DIFFERITA (FORWARD START)*

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un *IRS* a partenza differita avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

Data di negoziazione: 26 settembre anno T.

Prima data di revisione del tasso indicizzato: 1° dicembre anno T; successive revisioni ogni anno il 1° dicembre.

Liquidazione differenziale: ogni 6 mesi a partire dal 1° giugno anno T+1.

Data di scadenza: 1° dicembre anno T+3.

Valore nozionale: 100 Euro.

Al riguardo, si fa presente che l'anzidetto *IRS* va rilevato nella matrice dei conti in base ai criteri stabiliti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", "Avvertenze Generali", paragrafi "Contratti derivati finanziari" e "Vita residua". In particolare, ai fini della rilevazione per vita residua, ipotizzando che la segnalazione di matrice sia riferita al 30 settembre dell'anno T, la banca X è tenuta a rilevare:

- una posizione lunga pari a 100 Euro nella fascia "da oltre 3 anni a 4 anni";
- una posizione corta di pari importo nella fascia "da oltre 1 mese a 3 mesi" (1).

Criteri analoghi vanno applicati in bilancio, relativamente alla Tabella 11.6 "Distribuzione temporale delle attività e delle passività" della nota integrativa e nelle segnalazioni prudenziali (2).

2. *AMORTIZING SWAP*

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un *amortizing swap* avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.

Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.

Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.

Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.

Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.

(1) In sostanza, sino alla data di partenza dell'*IRS* (nell'esempio 1° dicembre anno T) nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'*IRS* e la prima data di fissazione del tasso indicizzato (nel caso di specie 2 mesi, fra il 30 settembre e il 1° dicembre).

(2) Si veda il fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", pag. 7.3.8, nota 2.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della rilevazione nella matrice dei conti l'anzidetto *IRS* va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 4 contratti di *IRS* del tipo *plain vanilla*:

- il primo *IRS* ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto *IRS* originario;
- il secondo *IRS* ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto *IRS* originario;
- il terzo *IRS* un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto *IRS* originario;
- il quarto *IRS* ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1, e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto *IRS* originario.

Ciascuno degli anzidetti 4 contratti derivati va segnalato dalla banca X nella matrice dei conti secondo i vigenti criteri di rilevazione degli *Interest rate swap* (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", "Avvertenze Generali", paragrafi "Contratti derivati finanziari" e "Vita residua").

Tuttavia, relativamente al 4° *IRS*, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T è fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, si precisa che per evitare (nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio non immobilizzato) l'applicazione di "fattori di non compensabilità" sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia "a vista e a revoca".

Coerenti criteri di rilevazione vanno applicati in bilancio e nelle segnalazioni prudenziali.

### 3. *ACCRETING SWAP*

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un *accreting swap* avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.

Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.

Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.

Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.

Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della rilevazione nella matrice dei conti l'anzidetto *IRS* va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 4 contratti di *IRS*, di cui 1 *plain vanilla* e 3 *forward start*:

- il primo *IRS* ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;

- il secondo *IRS* ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;
- il terzo *IRS* ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;
- il quarto *IRS* ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.

Ciascuno degli anzidetti 4 contratti derivati va rilevato nella matrice applicando i vigenti criteri di rilevazione degli *interest rate swap* (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", "Avvertenze Generali", paragrafi "Contratti derivati finanziari" e "Vita residua") tenendo conto delle istruzioni contenute nel precedente paragrafo "*IRS con partenza differita*".

Coerenti criteri di rilevazione vanno applicati in bilancio e nelle segnalazioni prudenziali.

#### 4. *ROLLER-COASTER SWAP*

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un *roller-coaster swap* avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.

Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.

Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.

Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.

Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della rilevazione nella matrice dei conti l'anzidetto *IRS* va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei seguenti 3 contratti di *IRS*, di cui 2 *plain vanilla* e 1 del tipo *forward start*:

- il primo *IRS* ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'*IRS* originario;
- il secondo *IRS* ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'*IRS* originario;
- il terzo *IRS* ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'*IRS* originario.

Ciascuno degli anzidetti 3 contratti derivati va rilevato nella matrice dei conti applicando i vigenti criteri di rilevazione degli *interest rate swap* (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", "Avvertenze Generali", paragrafi "Contratti derivati finanziari" e "Vita residua") tenendo conto delle istruzioni contenute nel precedente paragrafo "*IRS con partenza differita*".

Coerenti criteri di rilevazione vanno applicati in bilancio e nelle segnalazioni prudenziali.

5. *IRS ZERO COUPON*

L'*IRS zero coupon* si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'*IRS* e liquidato in un'unica soluzione alla scadenza dell'*IRS* stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un *IRS zero coupon* avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.

Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.

Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.

Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.

Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.

Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro (3).

Al riguardo, si fa presente che ai fini della rilevazione nella matrice dei conti l'anzidetto *IRS* va convenzionalmente scomposto nella combinazione dei 2 seguenti *IRS* del tipo *plain vanilla*:

- il primo *IRS* ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'*IRS* originario;
- il secondo *IRS*, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo *zero coupon*, ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente "a vista" (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° *IRS*), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'*IRS zero coupon* originario. In particolare, l'*IRS* in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.

I 2 anzidetti contratti derivati vanno rilevati applicando i vigenti criteri di rilevazione degli *interest rate swap* (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", "Avvertenze Generali", paragrafi "Contratti derivati finanziari" e "Vita residua").

Coerenti criteri di rilevazione vanno applicati in bilancio e nelle segnalazioni prudenziali.

(3) Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

PARTE SECONDA

**PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE**



## I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

### 1. Iscrizioni

- "BANCA BSI ITALIA S.p.A." (in breve "BSI ITALIA S.p.A."), filiazione italiana della banca estera extracomunitaria "BSI SA" (Svizzera), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5513 e numero di codice meccanografico 3209.4, risultante dalla modifica dell'oggetto sociale della "BSI Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A."  
Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia in data 6 marzo 2002 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 2 aprile 2002.
- "Mizuho Corporate Bank Limited", succursale italiana di banca estera extracomunitaria (Giappone), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5514, che subentra nell'attività svolta dalla succursale di Milano della "The Industrial Bank of Japan" (Giappone).  
Autorizzata con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 29 marzo 2002 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 4 aprile 2002.  
Alla "Mizuho Corporate Bank Limited" è stato assegnato il numero di codice meccanografico 3489.2, già appartenuto alla "The Industrial Bank of Japan", succursale italiana di banca estera extracomunitaria (Giappone).
- "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A." (in forma abbreviata "MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.") (in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A."), con sede in Siena, numero di matricola Albo 5515 e numero di codice meccanografico 3210.2.  
Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia in data 11 aprile 2002 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 12 aprile 2002.
- "Sella Investimenti Banca S.p.A." (in forma abbreviata "sellain"), con sede in Torino, numero di matricola Albo 5516 e numero di codice meccanografico 3211.0.  
Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia in data 3 aprile 2002 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 15 aprile 2002.

### 2. Cancellazioni

- "The Industrial Bank of Japan", succursale italiana di banca estera extracomunitaria (Giappone), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5051 e numero di codice meccanografico 3489.2, a seguito del trasferimento di attività e passività alla "Mizuho Corporate Bank Limited", succursale italiana di banca estera extracomunitaria (Giappone) (effetti civilistici con decorrenza dal 4 aprile 2002 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

### 3. Altre variazioni

- "Depfa-Bank AG", succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Roma, numero di matricola Albo 5378 e numero di codice meccanografico 3097.3, a seguito della delibera assembleare della Casa Madre del 3 gennaio 2002, con decorrenza 21 marzo 2002 varia la propria denominazione in:  
"Aareal Bank AG" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di aprile 2002.

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

### 1. Iscrizioni

- "Gruppo Bancario Banca d'Alba così composto:

Capogruppo

"Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Alba (Cuneo)

Società del Gruppo

"Servizi Immobiliari Banca d'Alba S.p.A.", con sede in Alba (Cuneo)

con decorrenza 17 dicembre 2001 è stato iscritto nell'Albo dei gruppi bancari.

### 2. Cancellazioni

- "Gruppo Banca Popolare dell'Irpinia" così composto:

Capogruppo

"Banca Popolare dell'Irpinia – Società per Azioni", con sede in Avellino

Società del Gruppo

"Fin Roma S.r.l.", con sede in Avellino

"I.M.P.I. – Immobiliare Popolare Irpinia S.r.l.", con sede in Avellino

con decorrenza 24 marzo 2002 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

- "Gruppo Hypobank" così composto:

Capogruppo

"Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.", con sede in Udine

Società del Gruppo

"Hypoimmobiliare S.r.l.", con sede in Udine

con decorrenza 8 aprile 2002 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

### 3. Variazioni nella composizione

- "Locat Leasing d.o.o.", con sede in Zagabria (Croazia), con decorrenza 14 dicembre 2001 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano;
- "NHS S.p.A.", con sede in Bologna, con decorrenza 14 marzo 2002 è stata inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI;

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di aprile 2002.

- "Banca Popolare dell'Irpinia – Società per Azioni", con sede in Avellino, con decorrenza 25 marzo 2002 è stata inclusa nel Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- "Fin Roma S.r.l.", con sede in Avellino, con decorrenza 25 marzo 2002 è stata inclusa nel Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- "IM.P.I. – Immobiliare Popolare Irpinia S.r.l.", con sede in Avellino, con decorrenza 25 marzo 2002 è stata inclusa nel Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- "Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A." (in forma abbreviata "MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.") (in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A."), con sede in Siena, con decorrenza 12 aprile 2002 è stata inclusa nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
- "Sella Investimenti Banca S.p.A." (in forma abbreviata "sellain"), con sede in Torino, con decorrenza 15 aprile 2002 è stata inclusa nel Gruppo Banca Sella;
- "I. Form. – Irpinia Formazione S.r.l.", con sede in Avellino, con decorrenza 31 dicembre 2001 è stata cancellata dal Gruppo Banca Popolare dell'Irpinia;
- "Popso (Suisse) Advisory Holding SA", con sede in Lussemburgo, con decorrenza 27 marzo 2002 è stata cancellata dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio.

#### **4. Altre variazioni**

- "Pol'nobanka A.S.", con sede in Bratislava (Repubblica Slovacca), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 1° aprile 2002 ha variato la propria denominazione in "UniBanka A.S.";
- "NHS – Nuova Holding SANPAOLO IMI SpA", con sede in Torino, inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, con decorrenza 14 marzo 2002 ha variato la propria denominazione in "IMI Investimenti SpA";
- "Finanzattiva Gestioni Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede in Bergamo, inclusa nel Gruppo Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, con decorrenza 24 gennaio 2002 ha variato la propria denominazione in "BPB Prumerica Global Investments Società di Gestione del Risparmio SpA";
- "BPB Sviluppo Impresa Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, con decorrenza 8 febbraio 2002 ha variato la propria denominazione in "Centrobanca Sviluppo Impresa Società di Gestione del Risparmio SpA";
- "Wealth Management SANPAOLO IMI S.p.A." (in sigla "WM S.p.A."), con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, con decorrenza 11 marzo 2002 ha variato la propria denominazione in "SANPAOLO IMI Wealth Management S.p.A." (in forma abbreviata "SANPAOLO WM S.p.A.");
- "Hypo Alpe Adria Bank Italia S.p.A.", con sede in Udine, capogruppo del Gruppo Hypobank, con decorrenza 16 marzo 2000 ha variato la propria denominazione in "Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.";
- "Banca Popolare di Verona (Suisse) S.A.", con sede in Lugano (Svizzera), con decorrenza 22 aprile 2002 ha variato la propria denominazione in "Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.";
- "Banca del Popolo Società per Azioni", con sede in Trapani, inclusa nel Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, con decorrenza 27 marzo 2002 ha trasferito la propria sede legale da Trapani in Palermo.

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI

**1. Iscrizioni**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	
PLUSVALORE SPA	ROMA	84674	02.04.02
GRECALE SRL	BOLOGNA	103403	17.04.02
BERICA 2 MBS SRL	VICENZA	103886	18.04.02
ARGO MORTGAGE SRL	GENOVA	111173	29.04.02

**2. Cancellazioni**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	
FINPROGETTI SPA	MILANO	85139	02.04.02
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SCRL	GENOVA	104867	19.04.02

**3. Altre variazioni**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>
APULIA FINANCE SRL	da CONEGLIANO (TV) A SAN SEVERO (FG) (1)
da LINE AAA 2001 SRL	MILANO
a LINE AAA SRL	MILANO
da TRANSOLVER FINANCE SPA	TORINO
a IVECO FINANZIARIA SPA	TORINO
da DEUTSCHE BANK FACTORING SPA	MILANO
a SG FACTORING SPA	MILANO

(1) SEDE AMMINISTRATIVA: CONEGLIANO (TV)

## IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

### 1. Iscrizioni

- la "EXILLES SGR S.P.A.", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Governatore del 5 aprile 2002 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 138 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del citato decreto;
- la "CREDIT AGRICOLE ALTERNATIVE INVESTMENT PRODUCTS GROUP SGR S.P.A.", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Governatore del 3 aprile 2002 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 140 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del citato decreto.

Si precisa inoltre che l'intermediario ha quale oggetto sociale esclusivo l'istituzione e la gestione di fondi speculativi così come previsto dall'art. 16 del decreto del Ministro del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999 e dal Capitolo II del regolamento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999;

- la "ABIS SGR S.P.A.", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Governatore del 24 aprile 2002 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 141 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del citato decreto;
- la "MPS VENTURE SGR SPA", con sede in Firenze, autorizzata con provvedimento del Governatore del 24 aprile 2002 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 142 dell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del citato decreto.

### 2. Cancellazioni (nessuna)

### 3. Altre variazioni (nessuna)

**1. Banca Agricola Popolare di Ragusa**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'art. 49 del D.L.gs. n. 385 del 1° settembre 1993, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza della Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl, con sede legale in Ragusa, Viale Europa n. 65 e capitale sociale di € 10.103.963 alla data del 30 settembre 2001;

CONSIDERATO che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro, e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

AUTORIZZA

la Banca Agricola Popolare di Ragusa Scarl all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

*Roma, 3 aprile 2002*

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. Clemente

B. Bianchi

---

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 96 del 24.4.2002.

## 2. Banca Cassa di Risparmio di Tortona

### LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A., con sede legale in Tortona e capitale sociale di € 38.734.267 alla data del 31 dicembre 2001;

CONSIDERATO che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di Vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di euro 25 milioni e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

### AUTORIZZA

la Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

*Roma, 18 aprile 2002*

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. Clemente

B. Bianchi

---

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 111 del 14.5.2002.

– **BANCHE**

**1. Amministrazione straordinaria**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 4 aprile 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della "Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.", con sede in Volterra (PI), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria**

Con provvedimento della Banca d'Italia del 4 aprile 2002, i sigg. rag. Luciano Brizzi, nato a Milano il 26 marzo 1934, e dott. Tito Musso, nato a Genova il 12 agosto 1938 sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. dott. Luigi Gaspari, nato a Roma il 14 settembre 1956, prof. avv. Paolo Gualtieri, nato a Napoli il 20 luglio 1961, e prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della "Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.", con sede in Volterra (PI), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 5 aprile 2002 tenuta dal Comitato di sorveglianza della "Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.", con sede in Volterra (PI) – posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2002, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – il prof. avv. Bruno Inzitari è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico.

## VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

### 1. Sanzioni

#### – BANCA LEONARDO

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 46416 del 21 febbraio 2002 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a talune infrazioni rilevate presso la Banca Leonardo S.p.A., nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 19.2.2001 al 25.5.2001;

– omissis –

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e di un ex amministratore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore generale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);

– omissis –

#### D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144, commi 1 e 2, TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

#### **Componenti il Consiglio di amministrazione**

Barucci Piero, nato a Firenze il 29.6.1933; Langè Paolo, nato a Busto Arsizio (VA) il 25.9.1947; Ventura Attilio, nato a Milano il 6.2.1936; Milla Giovanni Luigi, nato a Milano il 31.7.1938; Foglia Alberto Mario, nato a Milano il 3.11.1928; Foglia Antonio, nato a Lugano (CH) il 16.2.1960; Milla Michele, nato a Varese l'8.4.1968; Rossi Polvara Giorgio, nato a Milano il 14.5.1932;

per l'irregolarità descritta sub 1): € 2.582,00 ciascuno.

**Direttore generale**

Rampini Roberto, nato a Pogliano Milanese (MI) l'8.8.1944;  
per l'irregolarità descritta sub 2): € 2.582,00.

**Sindaci**

Berlanda Enzo, nato a Verona il 25.1.1927; Mori Paolo, nato a Lanzo d'Intelvi (CO)  
l'11.3.1945;  
per l'irregolarità descritta sub 3): € 2.582,00 ciascuno.

**Sindaco**

Lo Curto Duilio, nato a Milano il 22.6.1929;  
per l'irregolarità descritta sub 3): € 1.549,00.

– omissis –

*Roma, addì 26 marzo 2002*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

## 2. Opposizioni alla Corte d'Appello

### – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAPONTINO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

#### D E C R E T O

nel procedimento n. 1680/2000, trattato in camera di consiglio il 2.10.2000, promosso

da

– DISOGRA Antonio Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA Resistente

\* \* \*

Antonio Disogra ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 802509 del 21.6.1999, con il quale, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/1993, gli è stata inflitta, nella qualità, già rivestite, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale della Banca di Credito Cooperativo del Metapontino S.c.r.l. con sede in Pisticci (Matera), la sanzione pecuniaria di lire tre milioni per ognuna delle violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la medesima banca:

- 1) Per carenze nei controlli interni (art. 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, Cap. XXXIX);
- 2) Per carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido (art. 53, comma 1°, lett. b, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, Cap. XXXIX);
- 3) Per omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo (artt. 51 e 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, Cap. XLII).

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 3.10.2000*

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAPONTINO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione  
Prima Sezione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 1520/2000, trattato in camera di consiglio il 2.10.2000, promosso

da

– GIUSTINO Vincenzo Reclamante

contro

– BANCA D'ITALIA Resistente

\* \* \*

Vincenzo Giustino ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 802509 del 21.6.1999, con il quale, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/1993, gli sono state inflitte, nella qualità di ex consulente facente le funzioni di direttore generale della Banca di Credito Cooperativo del Metapontino S.c.r.l. con sede in Pisticci (Matera), le sanzioni pecuniarie di lire un milione e di lire tre milioni rispettivamente per la prima e per la seconda delle violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la medesima banca:

- 1) Per carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido (art. 53, comma 1°, lett. b, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, Cap. XXXIX);
- 2) Per omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo (artt. 51 e 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, Cap. XLII).

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 6.11.2000*

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL PARTENIO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima Civile

riunita in Camera di Consiglio

– omissis –

nel procedimento di Volontaria Giurisdizione iscritto al n. 5021/2000, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2001, ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

In fatto

Con ricorso ex art. 145 D.Lgs. 385/1993 i signori Manganiello Luigi, Picariello Luigi, Dello Russo Giuseppe, Leo Giulio, Romaniello Giovanni, Setola Gerardo, Bilotto Pellegrino, Meglio Pasquale, Cerchia Mario, Marena Antonio e Zampetti Giovanni, nelle rispettive vesti di ex componenti del C.d.A., del collegio sindacale e di direttore della Banca di Credito Cooperativo del Partenio Soc. Coop. per azioni a r.l., proponevano opposizione avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 502756 del 6.7.2000 con il quale erano state a ciascuno inflitte le sanzioni pecuniarie ivi specificate per le violazioni alla legge bancaria ed alle relative istruzioni di vigilanza nel decreto stesso indicate (1).

– omissis –

rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 9.4.2001*

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Fancelli

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL SAVUTO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Affari in Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

---

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 7/2000 p. 48 s.

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 581 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1999 e vertente

tra

– FERRARI Rosario Carmelo, – omissis – Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato contumace

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 13 settembre 1999, Ferrari Rosario proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 801116 del 14 luglio 1998 con il quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria di complessive lire 9 milioni per le infrazioni così descritte, commesse nella sua qualità di componente del C. di A. della Banca di Credito Cooperativo del Savuto s.c.r.l.:

- 1) carente attività di controllo;
- 2) carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido;
- 3) posizioni ad andamento anomalo non correttamente segnalate alla Banca d'Italia.

– omissis –

RIGETTA il reclamo proposto da Rosario Carmelo Ferrari avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 801116 del 14 luglio 1998.

– omissis –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 22 dicembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Durante

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL SAVUTO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Affari in Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento iscritto al n. 692 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1998 e vertente

tra

– PONTERIO Pietro, – omissis – Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato contumace

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 13 ottobre 1998, Ponterio Pietro proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 801116 del 14 luglio 1998 con il quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria di complessive lire 9 milioni per le infrazioni così descritte, commesse nella sua qualità di componente del C. di A. della Banca di Credito Cooperativo del Savuto s.c.r.l.:

- 1) carente attività di controllo;
- 2) carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido;
- 3) posizioni ad andamento anomalo non correttamente segnalate alla Banca d'Italia.

– omissis –

RIGETTA il reclamo proposto da Pietro Ponterio avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 801116 del 14 luglio 1998.

– omissis –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 22 dicembre 2000.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

IL PRESIDENTE  
Oswaldo Durante

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima Civile  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 3971/2000 R.G. Affari Diversi, posto in deliberazione all'udienza camerale del 27.9.2001 e vertente

tra

– BENINCASA Salvatore, – omissis – Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato

e con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: reclamo ex art. 145 D.Lgs. n. 385/93.

Fatto

Con atto del 12 e 13 luglio 2000 Salvatore Benincasa ha proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro n. 502215, notificato il 14 giugno 2000, col quale, su proposta della Banca d'Italia, gli era stata applicata, quale presidente del collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di lire 6.000.000 per violazioni degli artt. 51 e 53 del D.Lgs. n. 385/93 ("carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale"; "non corretta segnalazione all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo").

– omissis –

la Corte rigetta il reclamo proposto da Salvatore Benincasa

– omissis –

*Roma, 17.10.2001*

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2001

**IL PRESIDENTE**  
Oswaldo Durante

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RUOTI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Volontaria Giurisdizione  
Affari Camera di Consiglio

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

nella procedura iscritta al n. 677 di Ruolo Generale per gli Affari Camera di consiglio dell'anno 1998 e vertente

tra

– **IMBESI Fortunato**, – omissis – **Reclamante**

e

– **BANCA D'ITALIA**, – omissis – **Reclamata**

nonché

– **PROCURATORE GENERALE** presso questa Corte d'Appello

Oggetto: reclamo ex art. 145, IV comma, D.Lgs. 1.9.93 n. 385 avverso decreto di irrogazione di sanzione amministrativa.

**Rilevato in fatto**

Con ricorso notificato il 29.9.98 Imbesi Fortunato proponeva reclamo avverso il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 800920 del 4.6.98, notificato il 17.7.98, con il quale gli era stata inflitta, nella qualità di componente del collegio sindacale della Banca di credito cooperativo di Ruoti s.c.r.l., corrente in Ruoti (PT), una sanzione amministrativa pecuniaria di L. 3.000.000, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/93 per carenze nei controlli interni da parte del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 53, I comma, lett. d), D.Lgs. 385/93 e delle Istruzioni di Vigilanza, cap. XXXIX.

– omissis –

la Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto da Imbesi Fortunato contro il decreto del Ministro del Tesoro in data 4.6.98 n. 800920, annulla il decreto stesso;

– omissis –

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 gennaio 2001.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

**IL PRESIDENTE**  
Oswaldo Durante

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO LA MOLARA**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Affari in Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento iscritto al n. 818 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 1996 e vertente

tra

– BRILLI Giorgio, PAPILLO Rosario, IORIO Antonio Generoso, PARADISO Angelo, VELLA Nazzareno, BIASCO Vincenzo, LEPPA Vincenzo, MANIERO Carmine, MONTEFORTE Giuseppe, PARADISO Giovanni – omissis –

Reclamanti

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO, – omissis –

Reclamato contumace

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 24 ottobre 1996, Angelo Paradiso, Nazzareno Vella, Vincenzo Biasco, Vincenzo Leppa, Carmine Maniero, Giuseppe Monteforte, Giovanni Paradiso, Giorgio Brilli, Rosario Papillo e Antonio Generoso Iorio, proponevano reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso i decreti del Ministero del Tesoro nn. 401835 e 401854, rispettivamente in data 11 e 13 giugno 1996 con i quali erano state loro inflitte pene pecuniarie diverse, varianti da L. 21.000.000 a L. 6.000.000 per le infrazioni così descritte, commesse nella rispettive qualità di componenti del C. di A. e del collegio sindacale e di direttore della Banca di credito cooperativo di S. Giorgio La Molarina in l.c.a.:

- 1) mancato rispetto del coefficiente di solvibilità individuale;
- 2) carenze attività di controllo dell'ex Collegio Sindacale;
- 3) iniziative dell'ex direttore in eccesso ai poteri delegati in materia di erogazione del credito;
- 4) carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido;
- 5) errate segnalazioni alla Banca d'Italia di posizioni ad andamento anomalo;
- 6) carenze nell'assetto organizzativo e nei controlli interni dell'ex C. di A.

– omissis –

rigetta il reclamo proposto da Giorgio Brilli, Rosario Papillo, Antonio Generoso Iorio, Angelo Paradiso, Nazzareno Vella, Vincenzo Biasco, Vincenzo Leppa, Carmine Maniero, Giuseppe Monteforte, Giovanni Paradiso avverso i decreti del Ministero del Tesoro nn. 401835 e 401854, rispettivamente in data 11 e 13 giugno 1996;

– omissis –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 24 maggio 2001.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Durante

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FORUM DI BRACIGLIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

(R.G. N. 429/99)

L'anno 2000 il giorno 6 e mese marzo nella Camera di Consiglio,

– omissis –

nel reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/93 proposto (2)

da

– ALBANO Francesco – omissis –

contro

– BANCA D'ITALIA – omissis –

– MINISTERO DEL TESORO

La Corte – omissis – rinvia all'udienza del 4.12.2000, – omissis –

Successivamente il giorno 4.12.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte si riserva – omissis –

La Corte, – omissis –, a scioglimento della riserva,

– omissis –

---

(2) Opposizione avverso il D.M. n. 801861 del 19.1.1999 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 1/1999 p. 41 ss.

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.12.2000*

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FORUM DI BRACIGLIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

(R.G. N. 423/99)

L'anno 2000 il giorno 6 e mese marzo nella Camera di Consiglio,

– omissis –

nel reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/93 proposto (3)

da

– AMABILE Francesco – omissis –

contro

– BANCA D'ITALIA – omissis –

– MINISTERO DEL TESORO

La Corte – omissis – rinvia all'udienza del 4.12.2000, – omissis –

Successivamente il giorno 4.12.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte si riserva – omissis –

La Corte, – omissis –, a scioglimento della riserva,

– omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.12.2000*

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

---

(3) Opposizione avverso il D.M. n. 801861 del 19.1.1999 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 1/1999 p. 41 ss.

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO FORUM DI BRACIGLIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

(R.G. N. 460/99)

L'anno 2000 il giorno 6 e mese marzo nella Camera di Consiglio,

– omissis –

nel reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/93 proposto (4)

da

– DE CARO Gerardo – omissis –

contro

– BANCA D'ITALIA – omissis –

– MINISTERO DEL TESORO

La Corte – omissis – rinvia all'udienza del 4.12.2000, – omissis –

Successivamente il giorno 4.12.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte si riserva – omissis –

La Corte, – omissis –, a scioglimento della riserva, – omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.12.2000*

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA LEUZZI & MEGHA**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2001, ha pronunciato il seguente

---

(4) Opposizione avverso il D.M. n. 801861 del 19.1.1999 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 1/1999 p. 41 ss.

## DECRETO

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 928/95 del ruolo generale affari diversi, vertente

tra

– BENEDETTI Nicola – omissis – Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Resistente

e

– MINISTERO DEL TESORO Resistente non costituito

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE

Oggetto: reclamo avverso decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93.

## DECRETO

Con ricorso ex art. 145 D.Lgs. n. 385/93 Benedetti Nicola ha proposto reclamo avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 720344 del 27.2.95 con il quale gli è stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 10.000.000 per ciascuna delle seguenti infrazioni, quale componente del Collegio sindacale della Banca Leuzzi & Megha S.p.a. in amministrazione straordinaria:

- 1) mancato rispetto dei coefficienti obbligatori (art. 53, 1° co., lett. a, D.Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza);
- 2) errate segnalazioni all'organo di vigilanza concernenti posizioni ad andamento anomalo (art. 51 D.Lgs. n. 385/93 e relative istruzioni di vigilanza).

– omissis –

rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.2.2001*

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA MEDITERRANEA**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 894/1995, trattato in camera di consiglio il 3.7.2000, promosso

da

- |                                |                              |            |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| – 1) LANZA Antonio             | 15) PENNETTA Oronzo          |            |
| 2) ARANEO Antonio              | 16) ROSELLI Arcadio          |            |
| 3) BARDARO Emmanuele Salvatore | 17) ROSSI Vito               |            |
| 4) DI PASCA Umberto            | 18) ROTUNNO Antonio          |            |
| 5) ZENI Gian Paolo             | 19) RUBINETTI Lorenzo        |            |
| 6) SOMMA Faustino              | 20) SALZARULO Bruno          |            |
| 7) AIELLO Alfredo              | 21) SEMERARO Giuseppe        |            |
| 8) GIURATRABOCCHETTA Michele   | 22) TUCCI Gaetano            |            |
| 9) CARDONE Gabriele            | 23) PLANTAMURA Vito Leonardo |            |
| 10) CLAPS Gennaro              | 24) DEGENNARO Emanuele       |            |
| 11) FUNDONE Antonio Donato     | 25) SANTORO Innocenzo        |            |
| 12) GRIMALDI Francesco         | 26) SPIRITO Marcello         |            |
| 13) LAMORGESE Pietro           | 27) D'ANGOLA Luigi           |            |
| 14) MAZZEO Bartolomeo          |                              | Reclamanti |
- contro
- |                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| – BANCA D'ITALIA       |  |            |
| – MINISTERO DEL TESORO |  | Resistenti |

\* \* \*

I sopraddetti hanno proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 20033 del 10.1.1995, con il quale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993), sono state inflitte sanzioni pecuniarie per le violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la Banca Mediterranea con sede in Potenza:

- 1) la violazione degli artt. 37, 3° co., L.B., e art. 22, 1° co., lett. d), D.Lgs. 481/1992 e artt. 52 e 53, 1° co., lett. d) D.Lgs. 385/1993 e relative istruzioni di vigilanza per carenza nei controlli interni da parte del collegio sindacale e per mancate informative all'organo di vigilanza dei verbali contenenti le irregolarità riscontrate, non consentendo allo stesso di venire a conoscenza delle anomalie emerse presso le filiali;
- 2) la violazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993), per diffuse e sistematiche carenze nell'ordinamento contabile, che avevano rese del tutto inattendibili le informazioni comunicate alla Banca d'Italia;
- 3) la violazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 481/1992 (art. 51 D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, essendo state effettuate errate segnalazioni alla Banca d'Italia con-

cernenti le posizioni ad andamento anomalo, non consentendo così alla stessa di disporre di una reale informativa sullo stato degli impieghi aziendali;

- 4) di cui all'art. 22, 1° co., lett. b), del D.Lgs. 481/1992 (art. 53, 1° co., lett. b) D.Lgs. 385/1993) e relative istruzioni di vigilanza, per l'invio di numerose segnalazioni inesatte alla centrale dei rischi dovute alle carenze riscontrate nel sistema informatico.

Con il suddetto decreto sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- al Lanza, quale presidente del collegio sindacale:
  - per la violazione sub 1) L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
  - per la violazione sub 2) L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
  - per la violazione sub 3) L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
- a Araneo, Bardaro, Di Pasca, Zeni, quale componenti del collegio sindacale:
  - per la violazione sub 1) L. 3.000.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
  - per la violazione sub 2) L. 5.000.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
  - per la violazione sub 3) L. 5.000.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
- alle persone elencate in epigrafe dal n. 6 al n. 25 compreso, quali componenti il consiglio di amministrazione:
  - per la violazione sub 2) L. 5.000.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
  - per la violazione sub 3) L. 5.000.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
- a Spirito, quale responsabile della contabilità:
  - per la violazione sub 2) L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);
- a D'Angola, quale condirettore:
  - per la violazione sub 3) L. 5.000.000, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 481/1992 (art. 144 D.Lgs. 385/1993);

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 3.10.2000*

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2001

IL PRESIDENTE  
Oreste Bonavitacola

– **BANCA POPOLARE DAUNA**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Volontaria Giurisdizione  
Affari Camera di Consiglio

riunita in Camera di Consiglio

– omissis –

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 643/1999 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio, posto in deliberazione all'udienza camerale del 22.2.2001 e vertente

tra

– RUSSO Giuseppe, PIANCONE Renato Michele, ALTIERI Teodoro, CHECCHIA Luigi Pietro, COLANGELO Matteo, D'AMICO Giovanni, FAIENZA Giovanni, LAVORO Michele, PALLOZZI Biagio Paolo, PICCIUTO Giovanni, COTA Mario, LARONGA Ugo e FERRUCCI Vittorio – omissis –

Reclamanti

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

Reclamata

e

– MINISTERO DEL TESORO, – omissis –

Reclamato

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato in data 8.10.1999, Russo Giuseppe, Piancone Renato Michele, Altieri Teodoro, Checchia Luigi Pietro, Colangelo Matteo, D'Amico Giovanni, Faienza Giovanni, Lavoro Michele, Pallozzi Biagio Paolo, componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Dauna, Picciuto Giovanni, Cota Mario, Laronga Ugo e Ferrucci Vittorio, componenti del Collegio sindacale della stessa banca, proponevano reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 802472, in data 11 giugno 1999, con il quale erano state loro inflitte le seguenti sanzioni pecuniarie per le infrazioni così specificate:

– componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) sanzione di L. 5.000.000 per "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni";
- b) sanzione di L. 5.000.000 per "carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido";
- c) sanzione di L. 5.000.000 per "posizioni ad andamento anomalo non segnalate all'Organo di Vigilanza";

– componenti del Collegio sindacale:

- a) sanzione di L. 5.000.000 per "carenze nei controlli interni";
- b) sanzione di L. 5.000.000 per "posizioni ad andamento anomalo non segnalate all'Organo di Vigilanza".

– omissis –

RIGETTA il reclamo proposto da Russo Giuseppe, Piancone Renato Michele, Altieri Teodoro, Checchia Luigi Pietro, Colangelo Matteo, D'Amico Giovanni, Faienza Giovanni, Lavoro Michele, Pallozzi Biagio Paolo, Picciuto Giovanni, Cota Mario, Laronga Ugo e Ferrucci Vittorio avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 802472 in data 11 giugno 1999.

– omissis –

Così deciso in Roma il 29 febbraio 2001.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Durante

– **BANCA POPOLARE DEL TICINO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima  
Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 4616/2000, trattato in camera di consiglio il 4.6.2001, promosso

da

– **BELLASIO Massimo** Ricorrente

contro

– **BANCA D'ITALIA** Resistente

con l'intervento del

– **PROCURATORE GENERALE**

\* \* \*

Massimo Bellasio ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 502623 del 12.6.2000, con il quale, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/1993, gli è stata inflitta, nella qualità di componente del collegio sindacale della Banca Popolare del Ticino S.c. a r.l. con sede in Gallarate (Varese), in amministrazione straordinaria, la sanzione pe-

cuniaria di lire dieci milioni per ciascuna delle violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la medesima banca:

- 1) la violazione dell'art. 53, 1° co., lett. d) D.Lgs. 385/1993 e relative Istruzioni di Vigilanza per carenza nei controlli interni da parte del collegio sindacale;
- 2) la violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, per aver ritardato l'invio dei verbali delle riunioni dell'organo sindacale all'Organo di Vigilanza;
- 3) la violazione degli artt. 51 e 53, comma 1°, lett. d) del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, per aver omesso le segnalazioni all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo.

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 11.6.2001*

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA POPOLARE DEL TICINO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Prima Sezione  
Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 4684/2000, trattato in camera di consiglio il 4.6.2001, promosso

da

– **SCAPIGLIATI Mauro** Reclamante

contro

– **BANCA D'ITALIA** Resistente

con l'intervento del

– **PROCURATORE GENERALE**

\* \* \*

Mauro Scapigliati ha proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 502623 del 12.6.2000, con il quale, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/1993, gli è stata inflitta, nella qualità di direttore generale della Banca Popolare del Ticino S.c. a r.l. con sede in Gallarate (Varese), in amministrazione straordinaria, la sanzione pecuniaria di lire dieci milioni per ciascuna delle violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la medesima banca:

- 1) Per carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido (art. 53, comma 1°, lett. b, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XXXIX);
- 2) Per omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo (artt. 51 e 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XLII).

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 11.6.2001*

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCA POPOLARE DEL TICINO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Prima Sezione  
Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 4745/2000, trattato in camera di consiglio il 4.6.2001, promosso

da

– SENALDI Carlo, REPETTO Lorenzo

Reclamanti

contro

– BANCA D'ITALIA

Resistente

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE

\* \* \*

Carlo Senaldi e Lorenzo Repetto hanno proposto reclamo innanzi a questa Corte avverso il decreto del Ministro del Tesoro n. 502623 del 12.6.2000, con il quale, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 385/1993, è stata inflitta a ciascuno di loro, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione (il primo ne era presidente) della Banca Popolare del Ticino S.c. a r.l. con sede in Gallarate (Varese), in amministrazione straordinaria, la sanzione pecuniaria di lire dieci milioni per ciascuna delle violazioni appresso indicate, contestate a seguito di ispezione presso la medesima banca:

- 1) Per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XXXIX);
- 2) Per inesatte informazioni all'Organo di Vigilanza (art. 51 del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XLII);
- 3) Per carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido (art. 53, comma 1°, lett. b, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XXXIX);
- 4) Per omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo (artt. 51 e 53, comma 1°, lett. d, del D.Lgs. 385/1993 e Istruzioni di Vigilanza, già Cap. XLII).

– omissis –

respinge il reclamo

– omissis –

*Roma, 11.6.2001*

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

– **BANCO DI NAPOLI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 313/97 del ruolo generale affari diversi, vertente

tra

– CERASUOLO Generoso, – omissis –

Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

Resistente

e

– **MINISTERO DEL TESORO**

Resistente non costituito

e con l'intervento del

– **PROCURATORE GENERALE**

Oggetto: reclamo avverso decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro (5), ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93.

– omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.3.2001*

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001

**IL PRESIDENTE**  
Oreste Bonavitacola

– **BANCO DI NAPOLI**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Prima Civile  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento n. 340/97 R.G. Affari Diversi, posto in deliberazione all'udienza camerale del 22.3.2001 e vertente

tra

– **GENNA Mario**, – omissis –

Reclamante

e

– **BANCA D'ITALIA**, – omissis –

Reclamata

e

– **MINISTERO DEL TESORO**, – omissis –

Reclamato

---

(5) D.M. n. 601204 del 3.2.1997 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 2/1997 p. 31 ss.

e con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: reclamo ex art. 145 D.Lgs. n. 385/93.

Fatto

Con atto del 23 aprile 1997 Mario Genna ha proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro del 3.2.1997 (6), notificato il 26.3.1997, col quale, su proposta della Banca d'Italia, gli era stata applicata, quale Direttore centrale del Banco di Napoli, la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 15.000.000 per violazione dell'art. 53, comma 1°, lett. d) del D.Lgs. n. 385/93 ("carenze nei controlli interni").

– omissis –

la Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 11.4.2001*

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001

IL PRESIDENTE  
Oswaldo Durante

– **BANCO DI NAPOLI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Volontaria Civile

(R.G. N. 335/97)

L'anno 1998 il giorno 3 e mese dicembre nella Camera di Consiglio,

– omissis –

nel reclamo ex art. 145 D.Lgs. 385/93 proposto

da

– MONTALBANO Salvatore, – omissis –

contro

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

La Corte rinvia all'udienza del 3.2.2000 – omissis –

---

(6) D.M. n. 601204.

Successivamente il giorno 3.2.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte – omissis – rinvia all'udienza del 23.11.2000 – omissis –

Successivamente il giorno 23.11.2000 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte rinvia all'udienza del 22.3.2001 – omissis –

Successivamente il giorno 22.3.2001 nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, – omissis –

La Corte si riserva – omissis –

#### La Corte di Appello di Roma

nella composizione di cui al verbale camerale in data 22.3.2001, sciogliendo la relativa riserva nel procedimento sub n. 335/97 R.G. A.D. afferente al reclamo proposto in data 10.4.1997 da Salvatore Montalbano avverso il decreto al Ministero del Tesoro del 3.2.1997 (7), notificato il data 11.3.1997 con il quale, a seguito della lettera di proposta n. 17385 del 21.1.1997 della Banca d'Italia, conseguente agli accertamenti ispettivi effettuati per il periodo dall'1.2.1995 al 22.12.1995 presso il Banco di Napoli S.p.A., gli veniva irrogata, nella qualità all'epoca di Direttore Centrale Area funzionale Bilancio, la sanzione di L. 15.000.000 per l'irregolarità – omissis – "carenza nei controlli interni" art. 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 385/1993 e relative Istruzioni di Vigilanza; la sanzione di L. 15 milioni per l'irregolarità – omissis – "errate segnalazioni all'O. di V." artt. 51 e 53, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 385/1993,

– omissis –

rigetta il reclamo

– omissis –

Così deciso in Roma addì 29.3.2001.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Durante

– **BANCO DI NAPOLI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima Civile  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

---

(7) D.M. n. 601204.

nel procedimento n. 248/97 R.G. Affari Diversi, posto in deliberazione all'udienza camerale del 28.6.2001 e vertente

- tra
- NACCARATO Luigi, – omissis – Reclamante
- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata
- e
- MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato
- e con l'intervento del
- PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: reclamo ex art. 145 D.Lgs. n. 385/93.

Fatto

Luigi Naccarato ha proposto reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro del 3.2.1997, n. 601204, col quale, su proposta della Banca d'Italia, gli era stata applicata, quale Capo Servizio del Banco di Napoli, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di lire 20.000.000 per violazioni degli artt. 51 e 53 del D.Lgs. n. 385/93 ("errate segnalazioni all'O. di V. concernenti le posizioni ad andamento anomalo" e "carenze nell'istruttoria delle pratiche di fido").

– omissis –

la Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 3.7.2001*

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Oswaldo Durante

– **BANCO DI NAPOLI**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 308/97 del ruolo generale affari diversi, vertente

- tra
- PELUSO Giovanni, – omissis – Reclamante
- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Resistente
- e
- MINISTERO DEL TESORO Resistente non costituito
- e con l'intervento del
- PROCURATORE GENERALE

Oggetto: reclamo avverso decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro (8), ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93.

– omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.3.2001*

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Oreste Bonavitacola

– **CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Prima Sezione Civile

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento n. 4669/2000 del Ruolo Affari Diversi, vertente

- tra
- MESSINA Gioacchino, – omissis – Reclamante

---

(8) D.M. n. 601204 del 3.2.1997 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 2/1997 p. 31 ss.

- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata
- e
- MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato
- e con l'intervento del
- PROCURATORE GENERALE

Oggetto: opposizione ex art. 145 leggi bancarie.

Visto il reclamo notificato in data 22 settembre 2000, con il quale si impugna il Decreto Ministeriale in data 21 aprile 2000 (9) che ha irrogato al reclamante, nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Orvieto, la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 milioni ai sensi della legge bancaria, in relazione a rilievi riscontrati dalla autorità di vigilanza nel corso della verifica ispettiva condotta dal 20 ottobre 1998 al 25 febbraio 1999,

– omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2001

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

- **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELVETRANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Affari Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 357/1996 del ruolo generale affari diversi, vertente

---

(9) D.M. n. 502399 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 4/2000 p. 41 ss.

tra

– SPALLINO Gaspare, MANISCALCO Antonio, CRESCENTE Pietro, DI MAIO Giuseppe, INGRASCIOTTA Giuseppe, TILOTTA Antonino e LOMBARDO Franco, – omissis –  
Reclamanti

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Resistente

e

– MINISTERO DEL TESORO Resistente non costituito

con l'intervento del

– PROCURATORE GENERALE

Oggetto: reclamo avverso decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro (10), ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93.

– omissis –

La Corte rigetta il reclamo

– omissis –

*Roma, 12.3.2001*

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001

IL PRESIDENTE  
Oreste BonavitaCola

– **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VENTICANO – BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Affari in Camera di Consiglio

– omissis –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento iscritto al n. 6266 del ruolo generale per gli affari in camera di consiglio dell'anno 2000 e vertente

tra

---

(10) D.M. n. 592304 del 21.4.1994 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 4/1994 p. 52 s.

- PALERMO Michelangelo, – omissis – Reclamante
- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata
- e
- MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato
- e
- PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato il 4 dicembre 2000 e depositato il 12 dicembre successivo, Michelangelo Palermo proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502969 emesso il 1° agosto 2000 con il quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria di lire 1.500.000 per infrazioni commesse nello svolgimento dell'attività di presidente e del Collegio sindacale della Cassa Rurale e Artigiana di Venticano, Banca di Credito Cooperativo s.c.r.l.

– omissis –

rigetta il reclamo proposto da Michelangelo Palermo avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502969 emesso il 1° agosto 2000,

– omissis –

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Affari in Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 10 maggio 2001.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2001

**IL PRESIDENTE**  
Oswaldo Durante

- **FACTOR INDUSTRIALE S.P.A.**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Volontaria Giurisdizione  
Affari Camera di Consiglio

riunita in Camera di Consiglio

– omissis –

ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento iscritto al n. 3163/2001 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio, posto in deliberazione all'udienza camerale del 25.10.2001 e vertente

- tra
- CICOGNA Roberto, – omissis – Reclamante
- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata
- e
- MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato
- nonché
- PROCURATORE GENERALE della Repubblica

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato in data 9-10.5.2001, Cicogna Roberto sindaco effettivo della Factor Industriale S.p.a., proponeva reclamo ai sensi dell'art. 195 D.Lgs. 58/1998 avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502967 in data 31.8.2000 con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di complessive L. 30.000.000 per le seguenti infrazioni:

- a) "omesso invio all'O.d.V. della documentazione di bilancio al 31.12.1998";
- b) "omesso invio all'O.d.V. delle segnalazioni di vigilanza";
- c) "mancata risposta alla richiesta di informazioni da parte dell'O.d.V.";

– omissis –

RIGETTA il reclamo proposto da Cicogna Roberto avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502967 in data 31.8.2000,

– omissis –

Così deciso in Roma il 7 novembre 2001.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2001

IL PRESIDENTE  
Osvaldo Durante

– **FACTOR INDUSTRIALE S.P.A.**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Volontaria Giurisdizione  
Affari Camera di Consiglio

riunita in Camera di Consiglio

– omissis –

ha emesso il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 31643/2001 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio, posto in deliberazione all'udienza camerale del 25.10.2001 e vertente

- tra
- PIAMPIANI Lino, – omissis – Reclamante
- e
- BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata
- e
- MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato
- nonché
- PROCURATORE GENERALE della Repubblica

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato in data 27.4.2001, Piampiani Lino, già componente del Consiglio di amministrazione della Factor Industriale S.p.a., proponeva reclamo ai sensi dell'art. 195 D.Lgs. 58/1998 avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502967 in data 31.8.2000 con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di complessive L. 30.000.000 per le seguenti infrazioni:

- a) "omesso invio all'O.d.V. della documentazione di bilancio al 31.12.1998";
- b) "omesso invio all'O.d.V. delle segnalazioni di vigilanza";
- c) "mancata risposta alla richiesta di informazioni da parte dell'O.d.V.";

– omissis –

RIGETTA il reclamo proposto da Piampiani Lino avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 502967 in data 31.8.2000,

– omissis –

Così deciso in Roma il 7 novembre 2001.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2001

IL PRESIDENTE  
Oswaldo Durante

– **ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Volontaria Giurisdizione  
Affari Camera di Consiglio

riunita in Camera di Consiglio

– omissis –

ha emesso il seguente

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 712/1999 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio, posto in deliberazione all'udienza camerale del 28.6.2001 e vertente

tra

– PARRILLO Francesco, – omissis – Reclamante

e

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata

nonché

– PROCURATORE GENERALE della Repubblica

Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero del Tesoro.

Con ricorso notificato in data 26.10.1999, Parrillo Francesco, componente del Collegio sindacale dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 802236 del 19.4.1999, notificatogli il 27.9.1999, con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di L. 5.000.000 per la seguente infrazione: "posizioni ad andamento anomalo non segnalate all'Organo di Vigilanza".

Deduceva:

- a) la illegittimità del provvedimento impugnato:
  - 1 – per violazione della legge 241/90 non essendogli stato consentito di partecipare alla fase del procedimento dinanzi all'autorità investita del potere sanzionatorio;
  - 2 – per violazione dell'art. 2 legge 241/90, non essendosi concluso il procedimento nel termine di trenta giorni dal suo avvio;
  - 3 – perché era stata fatta applicazione di una normativa secondaria diversa da quella contestata;
  - 4 – perché non erano stati notificati, unitamente alla lettera di contestazione, gli allegati costituenti parte integrante della descrizione degli assunti fatti irregolari;
- b) l'infondatezza, nel merito, degli addebiti.

– omissis –

All'udienza del 28 giugno 2001, il Collegio ha riservato la decisione.

Ad avviso del Collegio il reclamo deve essere respinto.

Per quanto attiene agli assunti vizi di legittimità si osserva:

- 1) dall'esame sistematico delle disposizioni di cui alla legge 241/90, al D.Lgs. 385/93 ed alla legge 689/81, si ricava il principio che il diritto di difesa degli incolpati può e deve essere esercitato nell'ambito del procedimento amministrativo, unitariamente inteso: significativa in tal senso è la disposizione del Capo III della legge 241/90, "partecipazione al procedimento amministrativo", che all'art. 7 prevede l'obbligo dell'autorità amministrativa di dare notizia agli interessati dell'inizio del procedimento ed il successivo art. 10 prevede che gli stessi possano prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e

documenti che è obbligo dell'amministrazione esaminare, principi questi che trovano specifica applicazione nell'art. 145 D.Lgs. n. 385/93.

Non appare, quindi, esatto quanto sostenuto dal ricorrente secondo il quale il destinatario del provvedimento debba poter esporre le proprie difese sia nella fase istruttoria che in quella deliberativa, non ponendo la legge alcuna distinzione al riguardo.

Il procedimento sanzionatorio in esame, infatti, non si discosta da un qualsiasi altro procedimento dello stesso genere, composto sempre da una fase istruttoria ed una deliberante, né la sua peculiarità in ordine alla diversità di organi, può far ritenere che anche nella fase deliberativa il destinatario del provvedimento debba poter esporre difese che già doveva esporre nella precedente (trenta giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 385/93).

Il diritto di difesa dell'interessato trova la sua piena attuazione proprio nella fase istruttoria dinanzi alla Banca d'Italia, soggetto che ha proceduto agli accertamenti e propone l'irrogazione della sanzione onde la sua partecipazione al procedimento ha valore primario nella formazione della volontà trasfusa nel provvedimento finale sanzionatorio, mentre l'intervento del Ministero del Tesoro ha valore prevalentemente formale al fine di attribuire al provvedimento in parola veste di decreto.

- 2) Non è applicabile al procedimento sanzionatorio bancario di cui all'art. 145 D.Lgs. 385 del 1993, il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall'art. 2 legge 241/90.

Siffatto termine, come evidenziato dagli stessi reclamanti, si applica in via suppletiva laddove non sia previsto dalla legge o da apposito regolamento, per lo specifico procedimento, alcun proprio termine.

Nel caso del procedimento sanzionatorio bancario, è applicabile, ove non diversamente disposto dall'art. 145 D.Lgs. n. 385 del 1993, la legge 689/1981 che fissa dei termini regolanti l'iter procedimentale.

È così fissato in novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti il dies finale per la contestazione degli addebiti, in trenta giorni successivi alla contestazione quello per la difesa degli interessati, in cinque anni dalla commissione della violazione quello per la riscossione delle somme dovute per l'infrazione.

Tale ultimo termine, peraltro, costituisce il limite temporale entro il quale si esaurisce il potere dell'Amministrazione di applicare la sanzione: "Dal sistema complessivo della legge si desume, infatti, che il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro, costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge direttamente dalla violazione la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. La disposizione presuppone cioè che esista una obbligazione anche prima della emanazione dell'ordinanza. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria (diritto che l'amministrazione può esercitare dopo la emanazione dell'ordinanza-ingiunzione) ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (così Cass. 6967/97).

- 3) Non sussiste la lamentata divergenza tra contestazione e sanzione in quanto, come emerge chiaramente dalla documentazione in atti, la terza irregolarità contestata con l'atto notificato il 4.6.1998 corrisponde a quella per la quale è stato emesso il provvedimento sanzionatorio. Si legge, infatti, nella contestazione: "Constatazione n. 12 e all. nn. 3/a e 3/b. Riferimento normativo: artt. 51 e 53, co. 1, lett. d), D.Lgs. 385/93, Istr. Di Vig. cap. XLII, art. 144 D.Lgs. 385/93" e la sanzione è stata inflitta per la violazione di cui al punto 2: "posizioni ad andamento anomalo non correttamente segnalate all'Organo di Vigilanza (Artt. 51 e 53, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 385/93 e Istr. Vig. cap. XLII".

- 4) Come emerge dalla missiva di contestazione degli addebiti, tutta la documentazione relativa è stata posta a disposizione dell'incolpato "presso l'Azienda o presso questa sede della Banca d'Italia". Va, inoltre, rilevato come la contestazione contenga gli specifici elementi degli addebiti, con l'indicazione anche di alcuni casi specifici.

Nessun vizio del procedimento o del provvedimento emerge, quindi, in relazione a tutte le censure formulate dal ricorrente.

Per quanto attiene, infine, all'assunta infondatezza delle incolpazioni, si osserva che non è contestato il dato materiale della non correttezza delle segnalazioni, di cui sono responsabili anche i componenti del collegio sindacale (cap. XLII 4, par. 3) riguardante un numero cospicuo di posizioni, e – per l'aspetto soggettivo – non può che condividersi il rilievo della reclamata in ordine alla conoscenza della situazione che doveva portare il reclamante ad una precisa analisi della esattezza delle segnalazioni.

– omissis –

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo proposto da Parrillo Francesco avverso il decreto del Ministero del Tesoro n. 802236 in data 19.4.1999,

– omissis –

Così deciso in Roma il 28 giugno 2001.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2001

IL PRESIDENTE  
Oswaldo Durante

– **CO.FLMO. SIM S.P.A.**

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
Sezione Prima Civile

(N. 280/2001 R.G. Vol. Giur.)

– omissis –

sull'opposizione proposta in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

da

– RAFFANINI Ilario Romano, SERIO Guido e PARIGI Giampaolo, – omissis –

OppONENTI

contro

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

e

- MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
– omissis –

Opposti

con la partecipazione del

- PROCURATORE GENERALE in sede

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

In esito agli accertamenti ispettivi condotti presso la sede della COFIMO SIM S.p.A. tra il 31 gennaio ed il 25 maggio 2000, la Banca d'Italia contestava ai responsabili, tra i quali gli amministratori della Sim oggi oppositori, rimasti in carica fino al 25 maggio 2000, diverse violazioni comportanti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 58/98. Pur a fronte delle deduzioni difensive presentate all'Autorità di vigilanza da ciascuno degli interessati, il Ministero del Tesoro irrogava con decreto dell'aprile 2001 (11) regolarmente notificato, le sanzioni proposte.

– omissis –

conferma

il decreto opposto di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, emesso dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 19 aprile 2001,

– omissis –

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte, il 24 ottobre 2001.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2001

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Patrone

- **MOSCOVA 2000 S.P.A. (GIÀ REDI & PARTNERS SIM SP.A., GIÀ COFEP ITALIA SIM S.P.A.)**

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
Sezione Prima Civile

(N. 210/2001 Reg. Ric. Vol. Giur.)

– omissis –

sull'opposizione proposta in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

---

(11) D.M. n. 605249 del 19.4.2001 pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 4/2001 p. 31 ss.

da

- SILVA CONFALONIERI Giancarlo, SETARI Tommaso, DESSALIEN Daniel, MAZZOLA Umberto, in qualità di Consiglieri di Amministrazione della S.p.A. MOSCOVA 2000 (già REDI & PARTNERS SIM S.p.A., già COFEP ITALIA SIM S.p.A.), – omissis –

OppONENTI

contro

- MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, – omissis –

OPPOSTO

nonché

- BANCA D'ITALIA, – omissis –

OPPOSTA

con l'intervento della

- MOSCOVA 2000 S.P.A.

e con la partecipazione del

- PROCURATORE GENERALE in sede

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

In esito agli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della REDI & PARTNERS SIM S.p.A. (già COFEP ITALIA SIM S.p.A.) poi MOSCOVA 2000 S.p.A., tra il 17 novembre 1999 ed il 28 gennaio 2000, la Banca d'Italia contestava, con provvedimenti notificati il 26 e 27.4.2000, ad amministratori e sindaci numerose violazioni comportanti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dei DD.Lgs. 415/96 e 58/98.

– omissis –

il Ministero del Tesoro irrogava, con decreto n. 303928 dell'1.3.2001, notificato agli opposenti il 12.3.2001, le sanzioni

– omissis –

Il decreto ministeriale ha inflitto agli amministratori la pena pecuniaria di L. 20.000.000 ciascuno (L. 10.000.000 per ciascuna delle due violazioni loro contestate). La prima in relazione alla sussistenza di 1) "carenze nell'assetto organizzativo-contabile e dei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione", costituente violazione degli artt. 25, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 415/1996 – ora art. 6, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 – e 214, 2° comma, lett. m) e comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998; Istruzioni di Vigilanza Intermediari Mobiliari tit. II, cap. 2 (Provvedimento Banca d'Italia del 30.9.97)" e 2) "violazione delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale (art. 25, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 415/1996 – ora art. 6, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 – e 214, comma 2°, lett. m) e comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998; Istruzioni di Vigilanza Intermediari Mobiliari tit. II, cap. 3 (Prov. Banca d'Italia del 30.9.97) e tit. IV (Provvedimento Banca d'Italia del 2.7.97)".

– omissis –

La Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, pronunciando sulle opposizioni proposte a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, da Giancarlo Silva Confalonieri, Tommaso Setari, Daniel Dessalien, Umberto Mazzola, in qualità di Consiglieri di Amministrazione della S.p.A. MOSCOVA 2000 (già REDI & PARTNERS SIM S.p.A., già COFEP ITALIA SIM S.p.A.),

rigetta l'opposizione;

– omissis –

*Milano, 27.2.2002*

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Baldo Maescotti

– **MOSCOVA 2000 S.P.A. (GIÀ REDI & PARTNERS SIM SP.A., GIÀ COFEP ITALIA SIM S.P.A.)**

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
Sezione Prima Civile

(N. 209/2001 Reg. Ric. Vol. Giur.)

– omissis –

sull'opposizione proposta in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

da

– GERLA Cesare, CARELLA Ernesto e REDEGHIERI BARONI Maurizio in qualità di membri del collegio sindacale della S.p.A. MOSCOVA 2000 (già REDI & PARTNERS SIM S.p.A., già COFEP ITALIA SIM S.p.A.), – omissis –

OppONENTI

contro

– MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, – omissis –

OPPOSTO

nonché

– BANCA D'ITALIA, – omissis –

OPPOSTA

nonché

– MOSCOVA 2000 S.P.A. (già REDI & PARTNERS SIM S.p.A., già COFEP ITALIA SIM S.p.A.) – omissis –

INTERVENIENTE VOLONTARIA

nonché

– PROCURATORE GENERALE in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

In esito agli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della REDI & PARTNERS SIM S.p.A., poi MOSCOVA 2000 S.p.A., tra il 17 novembre 1999 ed il 28 gennaio 2000, la Banca d'Italia contestava, con provvedimenti notificati il 26 e 27.4.2000, ad amministratori e sindaci numerose violazioni comportanti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dei DD.Lgs. 415/96 e 58/98.

– omissis –

il Ministero del Tesoro irrogava, con decreto n. 303928 dell'1.3.2001, notificato agli opposenti il 12.3.2001, le sanzioni

– omissis –

2. – Il decreto ministeriale ha inflitto ai sindaci la pena pecuniaria di L. 10.000.000 ciascuno in relazione alla sussistenza di una sola violazione, ossia per la "carenza dell'assetto organizzativo-contabile e dei controlli interni da parte del collegio sindacale, costituente violazione degli artt. 25-1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 415/1996 – ora art. 6-1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 58/1998 – e 214-2° comma, lett. m) e comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998; provv. Banca d'Italia del 30.9.97; Istruzioni di vigilanza intermediari mobiliari tit. II, cap. 2".

– omissis –

La Corte d'Appello di Milano, prima sezione civile, pronunciando sull'opposizione proposta a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, da Cesare Gerla, Ernesto Carella e Maurizio Redeghieri Baroni

rigetta

l'opposizione

– omissis –

*Milano, 27.2.2002*

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE  
Baldo Marescotti